



**CIRCOLARE INFORMATIVA
GENNAIO 2009**

Data: 28 gennaio 2009

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ANTI CRISI (DL185/08)

Nelle more della conversione in Legge del DL 185/08 di seguito si espongono i principali contenuti del Decreto 185/08 alla luce delle modifiche apportate da parte del Senato. Si avvisa che la parte riguardante l'articolo 19 (rubricato <<Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga>>) verrà trattato in apposita Circolare.

BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA

Per il solo anno 2009 è attribuito un bonus straordinario, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi:

- lavoro dipendente;
- pensione;
- assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1:
 - lett. a) - compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro;
 - lett. c-bis) - compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
 - lett. d) - remunerazioni dei sacerdoti;
 - lett. l) - compensi per lavori socialmente utili;
 - lett. i) - limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ex art. 10, c. 1, lett. c;
- diversi (di cui all'art. 67, c. 1):
 - lett. i) - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - lett. l) - limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente qualora percepiti da soggetti a carico del richiedente ovvero da parte del coniuge non a carico.
- fondiari (di cui all'art. 25), esclusivamente in coacervo con i redditi indicati ai punti precedenti, per un ammontare non superiore a euro 2.500,00.
 - Nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si dovranno assumere il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, nonché i figli e gli altri familiari di cui all'art. 12 del Tuir alle condizioni ivi previste.
 - Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
 - Il beneficio è attribuito nella misura di seguito indicata in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti previsti (salvo, in alternativa, la facoltà di richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008):

Reddito complessivo del nucleo familiare	Importo beneficio
Pensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro	Euro 200

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Famiglie con 2 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro	Euro 300
Famiglie con 3 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro	Euro 450
Famiglie con 4 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro	Euro 500
Famiglie con 5 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro	Euro 600
Famiglie con oltre 5 componenti, con reddito familiare fino a 22.000 euro	Euro 1.000
Famiglie con componenti portatori di handicap, con reddito familiare fino a 35.000 euro	Euro 1.000

► Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la carta acquisti.

Domanda con riferimento ai dati 2007

Il beneficio spettante è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività lavorativa, ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica i seguenti elementi informativi:

- il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
- i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;
- di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo familiare, con indicazione del relativo periodo d'imposta.

La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere effettuata anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso.

In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

Gli adempimenti dei sostituti di imposta

Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

L'importo erogato è recuperato dai sostituti d'imposta mediante la compensazione, a partire dal 1° giorno successivo a quello di erogazione; deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite massimo di crediti d'imposta compensabili.

I sostituti d'imposta trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2009 in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati, le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

RIPRODUZIONE VIETATA



Domanda con riferimento ai dati 2008 (alternativa alla precedente)

Il beneficio può essere richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008. **In tal caso, il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati, entro il 31 marzo 2009.**

In tutti i casi in cui il beneficio, riferito al 2008, non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata:

- ⇒ Entro il 30 giugno 2009, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;
- ⇒ Con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

Termini e modalità di erogazione

Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati.

Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile. **I soggetti eroganti trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica**, anche mediante gli intermediari abilitati, **le richieste ricevute**, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

Controlli dell'Amministrazione Finanziaria

I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli relativamente:

- ai benefici erogati, eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;
- alle compensazioni effettuate dai sostituti, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

I sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati sono tenuti a conservare per 3 anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti, da esibire a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

MUTUI "PRIMA CASA" - RATE VARIABILI ANNO 2009

L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

Non si applicano gli onorari notarili, bensì il solo rimborso delle spese, agli atti di consenso alle surrogazioni relative all'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale. Per le operazioni di portabilità dei mutui disciplinate dall'articolo 8 del DL 7/2007 non debbono essere applicati costi di alcun genere nei confronti della clientela (salvo per richieste particolari non necessarie all'operazione, in tal caso gli onorari di legge restano a carico del richiedente).

L'agevolazione si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca, nonché ai mutui derivanti da frazionamento, per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31.10.2008.

L'agevolazione si applica anche ai mutui "rinegoziati" secondo la recente convenzione ABI - Ministero dell'Economia, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

RIPRODUZIONE VIETATA



La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate, determinati secondo la nuova agevolazione e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato.

Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato.

A partire dal 01 gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari abilitati, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Tali soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.

ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI BANCARI

– Commissioni di massimo scoperto –

- ⇒ **Sono nulle le clausole contrattuali aventi oggetto la Commissione di massimo scoperto (CMS) se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.**
- ⇒ **Sono altresì nulle le clausole che prevedano una remunerazione per la banca per aver messo a disposizione fondi in favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, o che prevedano una remunerazione all'istituto bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi fatto salvo il caso di predeterminazione per iscritto, non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, tra cui il compenso per la messa a disposizione dei fondi e il tasso debitore per le somme utilizzate, con specifica evidenziazione e rendicontazione al cliente.**
- ⇒ **Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali di remunerazione della banca in relazione all'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi rilevano ai fini dell'applicazione delle norme del Codice civile in materia di interessi usurari, ai fini della configurazione del reato di usura disciplinato dall'articolo 644 del Codice penale, nonché ai fini delle disposizioni amministrative e penali nella stessa materia previste dagli articoli 2 e 3 della legge 108/1996.**
- ⇒ **E' obbligatorio adeguare alle nuove disposizioni i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, entro 150 giorni dalla medesima data.**

ENTI LOCALI "VIRTUOSI" – PATTO DI STABILITA'

Per i Comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio precedente, vi è la possibilità di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, qualora queste spese siano finanziate da risparmi derivanti:

- ⇒ dai minori interessi conseguenti alla riduzione dei tassi sui mutui o dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;
- ⇒ da minori oneri per interessi registrati a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

All'attuazione della disposizione si provvederà con apposito decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dell'Interno.

BLOCCO E RIDUZIONE DELLE TARIFFE

Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 29.11.2008 e fino al 31.12.2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas e fatti slavi eventuali adeguamenti in diminuzione.

RIPRODUZIONE VIETATA



Fino alla data del 30.04.2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1.01.2009.

Le tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico) sono riconosciute anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate da energia elettrica per la loro esistenza in vita. La compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano impianti condominiali. Destinatari delle agevolazioni tariffarie delle utenze di energia elettrica e del gas sono le famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20 mila euro.

A decorrere dal 1.01.2009 le famiglie economicamente svantaggiate, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente-tipo indicativamente del 15%. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al Comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Viene ridotta da una misura minima di 150 euro a 50 euro l'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli, precisando che la cancellazione delle medesime ipoteche è esente dalla predetta imposta.

ACCESSO AL CREDITO PER NUOVI NATI

Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. A tale Fondo possono accedere anche le famiglie di nuovi nati o di bambini adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare.

RIDUZIONE IRPEF PER PERSONALE COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

RISCATTO DEI PERIODI DI SERVIZIO CIVILE

Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione separata INPS (di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995), i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1.1.2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile e sempre che gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

Dal 1.1.2009 cessa, a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile, qualsiasi obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1.1.2009.

DETASSAZIONE CONTRATTI DI PRODUTTIVITÀ

Vengono confermate per il periodo 1.1.2009 - 31.12.2009 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. In particolare, è stata prorogata la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef e delle addizionali regionali e comunali, le somme stabilite a livello aziendale **esspressamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,**

RIPRODUZIONE VIETATA



concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Non è prorogata l'agevolazione per le somme relative agli straordinari.

Tali misure trovano applicazione, entro il nuovo limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

**DEDUZIONE DALL'IRES E DALL'IRPEF DELLA QUOTA DI IRAP RELATIVA
AL COSTO DEL LAVORO E AGLI INTERESSI**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 è ammesso in deduzione (ai sensi dell'art. 99, c. 1 del TUIR), un importo pari al 10% dell'IRAP (determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 446/1997), forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti [ai sensi dell'art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto].

In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10% dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale.

I contribuenti che, alla data del 29 novembre 2008, non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973 (**48 mesi dalla data del versamento**).

Il rimborso è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa previsti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione.

La norma appare ancora di difficile interpretazione ed applicazione, pertanto si auspica un intervento chiarificatore circa i termini e modalità di applicazione. In particolare non appaiono ancora chiare le modalità di determinazione del "quantum" da richiedere a rimborso e dei termini entro cui poter richiedere il rimborso (in particolare la norma sembra far riferimento ad un criterio di cassa che appare poco compatibile con l'impianto generale della determinazione dell'Imposta IRAP).

DETRAZIONI FISCALI PER CARICHI DI FAMIGLIA IN FAVORE DI SOGGETTI NON RESIDENTI

Viene disposta la proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti.

PAGAMENTO DELL'IVA AL MOMENTO DELL'EFFETTIVA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Vengono estese "a regime" le disposizioni sull'esigibilità dell'Iva all'atto del pagamento (art. 6, c. 5, 2° periodo D.P.R. 633/1972) si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di 1 anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Tali disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono

RIPRODUZIONE VIETATA



l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

Per le operazioni di cui alle presenti disposizioni la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma. In mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni ordinarie in tema di esigibilità immediata (art. 6, c. 5, 1° periodo D.P.R. 633/1972).

L'efficacia delle nuove disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28.11.2006.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la nuova disposizione, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE DEGLI STUDI DI SETTORE

Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che potrà essere emanato anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli Studi di settore. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

RIMBORSI FISCALI ULTRADECENNALI E VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DELLA P.A.

Sono introdotte modifiche normative che permettono all'Amministrazione Finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali nonché di provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31.12.2007. Inoltre, si stabilisce che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE S.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

Per l'anno 2009, su istanza del creditore le regioni e gli enti locali hanno facoltà di certificare, nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno, l'esigibilità del credito vantato per somministrazione, forniture e appalti ai fini della cessione pro soluto a istituti di credito e a società finanziarie del credito medesimo, previo decreto del ministro dell'Economia da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. **La cessione è valida anche qualora il contratto di fornitura o di servizio con la pubblica amministrazione abbia escluso la cedibilità del credito.**

POTENZIAMENTO FINANZIARIO DEI CONFIDI

In attesa della definizione delle modalità di funzionamento del "Fondo finanzia di impresa", le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Gli interventi di garanzia di tale Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato. È prevista l'estensione degli interventi di garanzia suddetti anche alle imprese artigiane. Inoltre, il 30% delle risorse finanziarie in parola è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi.

Autorizzato il rilascio di garanzie, nel limite di 13 milioni di euro per il 2009, per gli impegni assunti dalle federazioni nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expò 2015.

RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DI VALORI CONTABILI

La Finanziaria 2008 ha introdotto **per le imprese che applicano gli IAS/IFRS** un regime di determinazione dell'imponibile fiscale più aderente alle risultanze del bilancio rispetto a quanto non disponesse la precedente disciplina (D. Lgs. 28.02.2005, n. 38). In particolare l'art. 83 TUIR, così come modificato da tale legge, stabilisce che, anche in deroga alle altre disposizioni del medesimo TUIR, valgono per tali soggetti i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio IAS. Ciò vuol dire che queste imprese assumono le vicende gestionali ai fini fiscali in base non più alle qualificazioni

RIPRODUZIONE VIETATA



giuridico-formali degli atti negoziali ma al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Tuttavia, se questo nuovo criterio vale per le vicende reddituali e patrimoniali che si manifestano dall'esercizio 2008 in poi, per le vicende pregresse si sono rese applicabili le precedenti disposizioni che assegnavano rilevanza alle qualificazioni giuridiche. Questo ha determinato un disallineamento - di difficoltosa gestione amministrativa - dei valori civili e fiscali dei cespiti aziendali.

Alla luce di queste premesse il DL 185/08 introduce una disciplina di riallineamento che tiene conto delle esigenze gestionali delle imprese che adottano gli IAS/IFRS.

Questa disciplina ha carattere esclusivamente opzionale per cui le imprese che non intendono servirsene possono continuare a gestire questi disallineamenti in "doppio binario" (civile e fiscale).

Il regime di riallineamento non è gratuito, nel senso che può operare con modalità differenti a seconda della tipologia di poste da riallineare, in particolare (con riferimento ai dati al 31 dicembre 2007) i contribuenti possono riallineare, ai fini IRES, IRAP e di eventuali addizionali, le divergenze tra valori contabili e fiscali, esistenti all'inizio del 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, con effetto a partire da tale inizio.

Il riallineamento può essere richiesto distintamente:

- a) per le divergenze che derivano dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le nuove regole di determinazione del reddito avessero trovato applicazione fin dal bilancio del 1° esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Si tratta di divergenze riconducibili ai diversi criteri di qualificazione, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali ai fini fiscali che erano presenti nel bilancio del 2007 rispetto a quelli introdotti con la citata legge Finanziaria e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli artt. 83 e seguenti del Tuir, dall'art. 1, c. 58, di tale legge avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali: sono differenze, cioè, riconducibili al mutamento del criterio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione IAS-IFRS dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento per effetto del D.Lgs 38/2005;
- b) per le divergenze che derivano dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento per effetto del D.Lgs 38/2005;

Riallineamento sulla totalità delle divergenze o per singole divergenze (lettera a)

Per i disallineamenti di cui alla lettera a) sono previste due discipline alternative di riallineamento.

⇒ La prima riguarda il **saldo globale dei disallineamenti** (saldo algebrico dei disallineamenti positivi e negativi). Dall'applicazione di tale regime, che può essere scelto dai contribuenti che sono in grado di individuare tutte le differenze fiscali/contabili esistenti sui loro bilanci, deriverà una notevole semplificazione della gestione amministrativa. Caratteristica di questo regime è un'imposizione ai fini IRES e IRAP con aliquota ordinaria (comprensiva di eventuali maggiorazioni) ma separata dal reddito complessivo, sicché non è permessa la compensazione con perdite dell'esercizio, né con quelle pregresse. Se il saldo è negativo, si prevede la deduzione in quote costanti in 5 periodi di imposta. L'imposta in esame deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati mediante tale versamento produce effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale si procede al pagamento dell'imposta.

⇒ Il secondo metodo attiene al **riallineamento per singole fattispecie**, intendendo per tali i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Questo riallineamento è particolarmente utile per le imprese che hanno vasti settori del bilancio disallineati e per le quali un riallineamento globale sarebbe eccessivamente oneroso. Caratteristica di questa disciplina è che se il saldo è positivo l'imposta sostitutiva (dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali) si applica con l'aliquota del 16%. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati mediante tale versamento produce effetti a partire dall'inizio del periodo

RIPRODUZIONE VIETATA



d'imposta nel corso del quale si procede al versamento dell'imposta sostitutiva. Naturalmente il riallineamento opera anche per le fattispecie che hanno saldo zero o negativo. In questo caso però il saldo negativo non è deducibile.

Riallineamento sulle differenze di cui alla lett. b)

Il riallineamento dell'altra categoria di divergenze di valori [quelle di cui alla lettera b)] attiene, tra l'altro, all'eliminazione degli ammortamenti e dei fondi che in sede di prima adozione dei principi internazionali avevano mantenuto rilevanza fiscale: detto riallineamento, sovrapponendosi a quello previsto dall'art. 1, c. 48, legge Finanziaria per il 2008, trova applicazione secondo le modalità ivi previste, ma l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. La sua portata innovativa è dovuta al fatto che si consente di riallineare, oltre agli ammortamenti e ai fondi dedotti in via extracontabile (quadro EC), anche quelli cancellati in sede di prima applicazione.

RIALLINEAMENTO IN CASO DI AGGREGAZIONI AZIENDALI

Vengono introdotte misure che si rendono applicabili per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 Tuir, **relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.** Si è reso opportuno consentire ai contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento (anche parziale), di ridurre il periodo di ammortamento (previsto, per i **marchi e l'avviamento** dall'art. 103, c. 1 Tuir) da 18 a 9 quote, **a condizione che si applichi, comunque, l'imposta sostitutiva nella misura massima (16%)** prevista dalla Finanziaria 2008 per le operazioni di aggregazione aziendale. Con riferimento alle altre attività immateriali diverse dall'avviamento e dai marchi d'impresa (tra i quali deve intendersi ricompresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita indefinita) è stabilito che l'ammortamento fiscale commisurato ai maggiori valori oggetto di riallineamento segua l'ammortamento operato in bilancio.

Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.

Inoltre è consentito il riallineamento anche di altri cespiti, quali i crediti. Per tali cespiti il riallineamento è consentito, tuttavia, previo assoggettamento a tassazione ad aliquota ordinaria, in via separata rispetto all'imponibile complessivo, versando in un'unica soluzione l'importo dovuto.

Tale regime si rende applicabile per i citati disallineamenti derivanti dalle operazioni societarie straordinarie effettuate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e, in coerenza con quanto stabilito in via ordinaria dall'art. 1, c. 47, legge Finanziaria per il 2008, anche per quelle effettuate precedentemente. In tal caso, i soggetti che avessero già esercitato l'opzione prevista da tale comma possono aderire al nuovo regime di riallineamento integrando l'imposta sostitutiva già liquidata.

Qualora il riallineamento abbia per oggetto i crediti l'imposta sostitutiva dovuta è nella misura del 20%.

L'opzione per la rivalutazione agevolata di cui al comma 48 Articolo 1 della Finanziaria 2008 trova applicazione anche per i disallineamenti verificatisi in soggetti che hanno applicato per la prima volta gli IAS-IFRS.

VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NON DUREVOLI IN TITOLI

I soggetti che NON adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 29.11.2008, **possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente** nel loro patrimonio **in base al loro valore di iscrizione**, così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvata, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

RIVALUTAZIONE FACOLTATIVA DEI BENI IMMOBILI

Trattasi di un'opportunità da non sottovalutare poiché, a scelta del contribuente, può avere valenza anche fiscale oppure no. In sostanza è possibile effettuare la rivalutazione anche solo da un punto di vista contabile (senza, dunque, versamento di imposta sostitutiva) con il beneficio, in ogni caso, di appalesare nel

RIPRODUZIONE VIETATA



Bilancio di Esercizio valori "rialineati" ed "aggiornati" atti a manifestare maggior solidità patrimoniale verso i terzi interessati (Creditori, Istituti di credito, ecc.). Naturalmente è raccomandabile l'elaborazione di apposita perizia estimativa al fine di definire il valore realizzabile di mercato. In sintesi le S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché le S.n.c., S.a.s. ed equiparate, **che NON adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili**, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2007.**

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.2008; inoltre, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al D.L. 185/2008, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 5° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali con la misura del 7% per gli immobili ammortizzabili e del 4% relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in 3 rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla 1^a, sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3% annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

DIRITTO DI INTERPELLO

Ai sensi dell'art. 21, L. 413/1991 il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto può richiedere il preventivo parere alla competente Direzione Generale del Ministero delle Finanze, fornendo tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente (presentata alla Direzione Regionale dell'Agenzia Entrate), equivale a silenzio assenso.

ABROGAZIONE OBBLIGO TRASMISSIONE CORRISPETTIVI DEI COMMERCianti AL MINUTO

⇒ **Sono abrogate le disposizioni inerenti la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate, titolari di**

RIPRODUZIONE VIETATA



partita IVA non tenuti all'emissione della fattura.

- ⇒ Nei confronti dei commercianti al dettaglio, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, sono abrogate le disposizioni inerenti l'obbligo di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni e di successiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

ABROGAZIONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER COMPENSAZIONI OLTRE € 10.000

È stata abrogata la disposizione che imponeva, al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni tramite modello F24, ai titolari di partita IVA, **entro il 5° giorno precedente quello in cui intendevano effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, di comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.**

RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER RAVVEDIMENTO

In caso di ravvedimento, la sanzione è ridotta:

- ⇒ **ad 1/12 (anziché 1/8) del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- ⇒ **ad 1/10 (anziché 1/5) del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ⇒ **ad 1/12 (anziché 1/8) del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Le nuove misure sono in vigore dal 29.11.2008.

DEPOSITI IVA – NORMA INTERPRETATIVA

Con una disposizione di natura interpretativa il Legislatore chiarisce che le prestazioni di servizi di cui alla lett. h) dell'articolo 50-bis del DL 331/93 (lavorazioni, manipolazioni usuali), relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto "introduzione nel deposito IVA" e sono pertanto escluse dalle fattispecie non sottoposte al pagamento dell'imposta medesima.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O STRUMENTI EQUIPOLLENTI

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro Imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Entro tre anni dalla entrata in vigore del decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro imprese la PEC.

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini e collegi la propria PEC o indirizzo equipollente entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto. La Pubblica Amministrazione potrà consultare apposito elenco riservato contenente i titolari degli indirizzi PEC e relativi indirizzi.

TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

Gli abilitati al deposito dei bilanci mediante trasmissione telematica – quali dottori commercialisti e ragionieri muniti della firma digitale su incarico dai legali rappresentanti della società – richiedono per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni (solo per le S.r.l.) societarie sottoscritte con firma digitale e a pagarne contestualmente l'imposta da essi liquidata e per la quale sono solidalmente obbligati.

Con riferimento all'imposta di bollo rimane ferma la disciplina prevista dalla relativa tariffa. I tempi e le modalità per l'adempimento dei suddetti obblighi sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'agenzia

RIPRODUZIONE VIETATA



delle entrate.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI REGISTRI CONTABILI – ABROGAZIONE LIBRO SOCI PER S.R.L.

Con l'intento di semplificare e ridurre i costi delle imprese si introducono alcune modifiche al Codice Civile, in particolare di stabilisce che:

- ⇒ **E' possibile la tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese.** In particolare con l'introduzione del nuovo articolo 2215-bis C.c. (rubricato <<Documentazione informatica>>), è ora ammessa, **anche civilisticamente**, la possibilità di predisposizione e tenuta oltre che dei libri contabili anche di quelli sociali (nonché dei repertori, scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di Legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa) con strumenti informatici. Tale documentazione informatica – i cui obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione sono assolti dalla marcatura temporale e dalla firma digitale dell'imprenditore – va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia per gli usi consentiti dalla legge. La documentazione informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria (ex art.2709 e 2710 C.c.). Gli obblighi di bollatura della documentazione informatica sono assolti a seguito della comunicazione all'ufficio delle entrate dell'importo e degli estremi dell'avvenuto pagamento.
- ⇒ Con le modifiche apportate agli articoli 2470 C.c. e seguenti (**con riferimento esclusivo per le S.r.l.**) viene individuato nel deposito presso il Registro delle imprese (anziché nell'iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta) **il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie sopprimendo l'obbligo di tenuta del libro dei soci ed eliminando l'obbligo di iscrizione nel libro dell'eventuale espropriazione di partecipazioni societarie e precisato che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall'iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci.** Viene così eliminato il libro dei soci dall'elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta mentre sono limitati alla copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito presso il registro delle imprese. Inoltre vengono coordinate le norme in materia di convocazione dell'assemblea, tenuto conto dell'eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci. Infine non è più prevista l'iscrizione del trasferimento nel libro soci, su richiesta del cedente e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto.
- ⇒ **Prevista l'entrata in vigore di parte della nuova disciplina trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Gli amministratori delle S.r.l. entro tale termine dovranno depositare presso il Registro delle Imprese un'apposita dichiarazione per integrare i dati in possesso del Registro con quello del Libro soci.**
- ⇒ Tutte le precedenti disposizioni in tema di Libro dei Soci interessano solo le S.r.l..

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER FAMIGLIE E IMPRESE

- ⇒ **Con l'articolo 16-bis viene promosso l'ulteriore utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche.** Con decreto del ministro della Pubblica amministrazione e dell'innovazione e del ministro dell'Interno si prevede che vengano dettate nuove modalità per l'effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e delle comunicazioni concernenti lo stato civile delle persone (nascite, morti, matrimoni).
- ⇒ **Un apposito DPCM definirà le modalità per assegnare, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, una casella di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta ordinaria.**
- ⇒ Con una modifica alla Finanziaria 2008 viene **integrato l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con l'amministrazione statale e con gli enti pubblici**, stabilendo che il Decreto attuativo sia adottato in conformità agli standard del Sistema pubblico di connettività e definisca anche le regole tecniche atte a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica per ogni fine di legge.

RIPRODUZIONE VIETATA



- ⇒ **Le Stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche mediante strumenti informatici, il DURC** (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dagli Istituti o Enti abilitati.
- ⇒ Vengono **introdotte modalità semplificate per i datori di lavoro domestico per gli obblighi di comunicazione all'INPS relativi all'assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro**. L'INPS trasmette in via informatica ai Servizi competenti, al Ministero del Lavoro, all'INAIL e alla Prefettura le comunicazioni semplificate, utilizzando il Sistema pubblico di connettività.

INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI DOCENTI E RICERCATORI SCIENTIFICI RESIDENTI ALL'ESTERO. APPLICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA IN CASO DI INCARICO DA PARTE DI COMMITTENTE ESTERO

I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che dalla data del 29.11.2008, o in uno dei 5 anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, divenendo fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10%, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'IRAP.

L'incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 2 periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo industriale, di cui all'art. 1, cc. 280-283 L. 296/2006, spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al D.M. Finanze 4.09.1996, nonché in Stati UE oltre che Islanda e Liechtenstein.

FONDO DI SOSTEGNO PER L'OCCUPAZIONE E L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

Viene modificato l'articolo 1, commi 72-74, della legge 247/2007, di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, relativamente al sostegno all'occupazione e all'imprenditoria giovanile **innalzando a 35 anni** il limite di età per accedere ai finanziamenti agevolati ed istituendo un unico Fondo in luogo dei tre attualmente previsti oltre che eliminando ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi.

INDENNIZZI PER LE SOCIETÀ COMMERCIALI IN CRISI

Vengono ripristinati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal Dlgs 207/1996. Per gli operatori del settore commerciale e turistico, costretti a cessare anticipatamente l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia, è previsto l'indennizzo di importo pari alla pensione minima. **Per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione della misura, la norma dispone contestualmente la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.**

DETAZZAZIONE DEI MICRO-PROGETTI DI ARREDO URBANO

Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi interessati.

Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la stessa si intende respinta, salvo approvazione, con motivata delibera.

RIPRODUZIONE VIETATA



RECUPERO DI AIUTI ILLEGITTIMI DECISIONE 2003/193/CE

La disposizione prevede le modalità per il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi a seguito della decisione 2003/193/Ce, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito.

Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi è effettuato dall'Agenzia delle Entrate secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. L'Agenzia delle Entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento, entro 120 giorni dalla data del 29.11.2008, contenente l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro 30 giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.

DEFINIZIONE CON ADESIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO

Per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione nelle Imposte sui redditi e nell'IVA, e nelle altre imposte indirette (INVIM, Imposta di Registro, Imposta sulle successioni ed Ipotecarie), l'Ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati, oltre ai periodi di imposta suscettibili di accertamento, al giorno e al luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, anche:

- le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi.

All'art. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 è aggiunto il nuovo c. 1-bis, che introduce una nuova modalità di adesione all'invito al contraddittorio. **Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione senza, pertanto, recarsi all'incontro.** Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della 1ª o unica rata.

In presenza di tale modalità di adesione, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta alla metà ed è pari, pertanto, ad 1/8 del minimo. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito deve essere effettuato con le modalità di cui all'art.8 D. Lgs. 218/1997, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della 1ª rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

Nella sostanza il legislatore ha allineato quanto già previsto in materia di processi verbali di constatazione alle ipotesi di invito al contraddittorio propedeutico all'accertamento con adesione. Tale nuovo istituto può comportare la definizione anticipata (ossia prima del contraddittorio) degli accertamenti finora definiti con l'ordinaria adesione (art. 5 D. Lgs. 218/1997); infatti, non si applica agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione che consentano l'emissione di accertamenti parziali, definibili ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1 D. Lgs. 218/1997, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione di accertamenti parziali (di cui all'art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e all'art. 54, c. 4 D.P.R. 633/1972).

La comunicazione dell'adesione deve essere effettuata con le modalità previste dal Provvedimento Direttore per l'Agenzia Entrate 10.09.2008.

Le disposizioni si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia Entrate a decorrere dal 1.01.2009. **Per quanto riguarda le "altre Imposte indirette" le novità si applicano agli inviti al contraddittorio emessi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.**

LIMITI AGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI IN CASO DI ADESIONE AGLI INVITI A COMPARIRE AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE

In caso di adesione, mediante la nuova modalità prevista dall'art. 5, c. 1-bis D. Lgs. 218/1997, ai contenuti

RIPRODUZIONE VIETATA



degli inviti a comparire ai fini degli studi di settore, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. **La disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito, le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.**

Le previsioni in tema di ipoteca e sequestro conservativo, di cui all'art. 22 D. Lgs. 472/1997, si applicano anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione. Le misure cautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo. Da tale momento l'Agente della riscossione può agire direttamente per garantire la tutela del credito erariale con tutti gli strumenti previsti dal D.P.R. 602/1973.

SRL IN TRASPARENZA FISCALE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Anche per le S.r.l. che hanno optato per la trasparenza ex art. 115 e 116 TUIR si applica la previsione contenuta dall'articolo 4 comma 2 del DLgs 218/97 già prevista per le società di persone, le associazioni professionali e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria, secondo la quale l'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della Società/associazione/titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, associati e all'altro coniuge con unico atto e in loro contraddittorio.

AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITTORIO

Se l'avviso di accertamento non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio le relative sanzioni sono ridotte ad 1/8 qualora il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, procedendo a versare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute.

Tale disposizione non opera qualora il contribuente non abbia prestato adesione agli inviti preceduti da PVC definibili ex art. 5-bis, comma 1 DLgs 218/97 e con riferimento alle maggiori imposte e altre somme relative a violazioni indicate nei verbali che consentono emissioni di accertamenti parziali.

CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI DELLE GRANDI IMPRESE

Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione.

Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31.12.2011.

Le istanze di interpello proposte dalle imprese di più rilevante dimensione sono presentate secondo le modalità di cui al D.M. 13.06.1997, n. 195; il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta è verificato nell'ambito del controllo sostanziale.

RECUPERO CREDITI INESISTENTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia penale per il reato di indebita compensazione, l'atto di recupero motivato, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'8° anno successivo a quello del relativo utilizzo.

La disposizione si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data del 29.11.2008 siano ancora pendenti i termini per l'accertamento.

L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito

RIPRODUZIONE VIETATA



con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte nei ruoli straordinari.

Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero il termine scade il 31.12 del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA

Le disposizioni previste sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data del 29.11.2008, tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Pertanto, non ci saranno più crediti di imposta, né altri incentivi fiscali automatici. I bonus potranno essere fruiti solo nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori entrate. Ciò significa che dovranno essere prenotati e fruiti solo fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. La disposizione si applica al credito di imposta per spese per attività di ricerca (art. 1, cc. da 280 a 283 L. 296/2006).

PRENOTAZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE PER ATTIVITÀ DI RICERCA

Per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima del 29.11.2008, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura (ora prorogato al 28 febbraio 2009), a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta.

Per le attività di ricerca avviate a partire dal 29.11.2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle Entrate valgono come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello previsto per le attività già avviate.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

⇒ **relativamente alle prenotazioni per le attività in essere**, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria. La fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

⇒ **relativamente alle prenotazioni per le attività nuove**, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi 90 giorni il nulla-osta ai fini della copertura finanziaria (vale la regola del silenzio assenso).

Per il credito di imposta inerente ad attività di ricerca avviate dal 29.11.2008, i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2009.

L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il 6° mese successivo al 31.12.2009 e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Sono confermate le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (di cui all'art. 1, cc. da 344 a 347 L.296/2006), fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme.

Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008, i contribuenti inviano alla Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati, apposita comunicazione per consentire il monitoraggio della spesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione è approvato il modello da utilizzare per presentare la comunicazione.

Un apposito Decreto procederà alla riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi

RIPRODUZIONE VIETATA



attualmente richiesti ai contribuenti per poter beneficiare della detrazione.

La detrazione sarà obbligatoriamente ripartita in 5 rate annuali di pari importo, non è più data la facoltà di scelta in ordine alle rate di ripartizione.

Per le spese sostenute nel 2008 trovano applicazione le norme e la disciplina vigenti prima dell'entrata in vigore del Decreto 185/08.

CIRCOLI PRIVATI, SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E ONLUS

I corrispettivi, le quote e i contributi degli enti di tipo associativo di cui all'art. 148 Tuir e di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31.01.2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sono escluse dal predetto obbligo le Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri nazionali di cui all'art.6 L.266/91 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25.05.95, le Associazioni pro-loco che hanno optato per il regime ex L.398/91 e degli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale.

Con il medesimo provvedimento sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello, anche da parte delle associazioni già costituite alla data del 29.11.2008, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa. L'onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 L. 289/2002.

Non è stata confermata l'abrogazione delle disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica previste dall'art. 7 L. 136/2004; pertanto, il riconoscimento del CONI è ancora requisito necessario per qualificare un ente come "sportivo dilettantistico".

Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/1991, iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con Decreto Interministeriale 25.05.1995.

Si prevede in particolare che si consideri "attività di beneficenza", rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle ONLUS, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

E' previsto in favore delle ONLUS l'assoggettamento delle volture catastali inerenti gli immobili a imposta catastale in misura fissa (pari a 168 euro).

GIOCHI, DISPOSIZIONI FISCALI

Viene determinato il prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del Coni e dell'Unire. Il PREU viene determinato relativamente ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all'8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008.

Gli importi dei versamenti periodici del PREU dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura del 98% dell'aliquota massima del 12,6 per cento.

E' infine abrogata la possibilità di ottenere, dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli, l'autorizzazione a rateizzare le somme dovute in caso di temporanee situazioni di difficoltà.

IVA SERVIZI TELEVISIVI

A decorrere dal 1.01.2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 633/1972 è soppresso; pertanto, ai canoni di abbonamento radiotelevisivo (pay TV satellitare e via Internet) si applica l'aliquota IVA ordinaria del 20% in luogo dell'aliquota ridotta al 10%.

REGIME IVA DELLA VENDITA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO RELATIVO AI TRASPORTI PUBBLICI

RIPRODUZIONE VIETATA



URBANI DI PERSONE O DI DOCUMENTI DI SOSTA RELATIVI AI PARCHEGGI VEICOLARI.

La norma dispone che l'applicazione dell'IVA sulla vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone o sulla vendita di documenti di sosta da parte del gestore di autoparcheggio sia calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

TRANSAZIONE FISCALE

Con il piano di **concordato preventivo** (ex art. 182-ter della Legge Fallimentare) il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'IVA, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

- ⇒ **Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio**, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
- ⇒ **Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria**, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisioni in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DI SOMME DA CONDONO

Con riferimento alle iscrizioni a ruolo effettuate a carico di contribuenti che non hanno versato importi dovuti ai sensi delle definizioni agevolate previste dalla L. 289/2002:

- ⇒ il limite di importo del credito, oltre il quale il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare, è abbassato a 5.000 euro;
- ⇒ non si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, c. 2 D.P.R. 602/1973 e, pertanto anche se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, non deve iscrivere ipoteca;

l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari cui l'Agenzia delle Entrate può accedere.

A disposizione per eventuali chiarimenti

RIPRODUZIONE VIETATA